

Guadagno insperato

- ❖ In caso di vendita o affitto (parziale o totale), tra il 16 maggio 2014 e il 15 maggio 2015, uno Stato membro può stabilire che l'aumento del valore di titoli sia riversato alla riserva nazionale (art. 28, Reg. Ue 1307/2013). L'Italia ha utilizzato questa norma.
- ❖ In caso di vendita, cessione o scadenza parziale o totale di un contratto di affitto di superfici agricole tra il 16 maggio 2014 a il 15 maggio 2015, l'aumento del valore dei diritti all'aiuto assegnati all'agricoltore interessato è riversato nella misura del **50%** nella riserva nazionale.
 - La riduzione di superficie ammissibile tra il 2014 e il 2015 costituisce un guadagno insperato perché genera un aumento del valore dei titoli.
 - Es. la vendita di terreno o la cessione in affitto o la scadenza di affitto tra il 16 maggio 2014 a il 15 maggio 2015.
- ❖ Il valore dei titoli dopo la vendita o l'affitto viene ricalcolato con il valore dei titoli che l'agricoltore avrebbe ottenuto senza la vendita o l'affitto (art. 27, Reg. 639/2014).
- ❖ Il guadagno insperato non si applica per affitti di durata uguale o inferiore ad un anno e qualora l'importo da riversare nella riserva è inferiore a 1.000 euro.

Esempio di spacchettamento, regionalizzazione e convergenza


Agricoltore con titoli di valore alto (esempio: zootecnia da carne)

SAU: 30,5 ettari

Valore pagamenti 2014: 40.793 euro

Valore pagamenti 2019: 24.898 euro (-39%)

Andamento del valore dei pagamenti diretti dell'azienda 2014-2020



Esempio di spacchettamento, regionalizzazione e convergenza


Agricoltore con titoli di valore medio-alto (esempio: seminativi)

SAU: 62 ettari

Valore pagamenti 2014: 21.261 euro

Valore pagamenti 2019: 16.946 euro (-20%)

Andamento del valore dei pagamenti diretti dell'azienda 2014-2020




Esempio di spacchettamento, regionalizzazione e convergenza

Agricoltore senza con titoli (esempio: orticoltore o viticoltore)

SAU: 45 ettari

Valore pagamenti 2014: 0 euro

Valore pagamenti 2019: 7.363 euro



Titoli speciali

- ❖ **I titoli speciali non esistono nella nuova Pac 2015-2020.**
 - ❖ i titoli storici, quindi anche i titoli speciali, scadono il 31 dicembre 2014.
 - ❖ il valore dei titoli speciali, percepito nel 2014, contribuirà a formare il valore dei “pagamenti percepiti” e quindi dei “nuovi titoli”.
- ❖ **Cosa deve fare un agricoltore che possiede titoli speciali?**
 - ❖ dovrà presentare una domanda di “prima assegnazione” dei titoli al 15 maggio 2015;
 - ❖ dovrà dimostrare il possesso di una superficie ammissibile minima di 0,5 ettari.
- ❖ **Cosa farà Agea?**
 - ❖ Agea assegnerà all’agricoltore un numero di “nuovi titoli”, pari al numero di ettari ammissibili che saranno indicati nella domanda unica al 15 maggio 2015;
 - ❖ il valore dei “nuovi titoli” sarà assegnato secondo il “modello irlandese”, sulla base del valore dei pagamenti percepiti dall’agricoltore nel 2014, compresi i pagamenti dei titoli speciali.

Successioni, fusioni, scissioni

- L'agricoltore, che ha ricevuto l'azienda o parte dell'azienda per via ereditaria (**successione** *mortis causa* o successione anticipata), è ammesso agli stessi diritti dell'agricoltore che gestiva l'azienda in origine. L'erede può ricevere i titoli che spettano al genitore.
- In caso di **modifica dello stato giuridico** o della denominazione, l'agricoltore con la nuova natura giuridica è ammesso agli stessi diritti dell'agricoltore che gestiva l'azienda in origine.
- Nel caso di **fusioni** di aziende, l'agricoltore che gestisce la nuova azienda è ammesso agli stessi diritti degli agricoltori che le gestivano in origine.
- Nel caso di **scissioni** di aziende, gli agricoltori che gestiscono le nuove aziende sono ammessi, proporzionalmente, agli stessi diritti dell'agricoltore che la gestiva in origine.
- **Nei casi suddetti, la nuova azienda acquisisce tutti i diritti dell'azienda in origine, sia il valore dei titoli che il "requisito del 2013".**

Attivazione dei titoli

- L'agricoltore titolare di un titolo può richiedere annualmente il pagamento dell'importo, ma il titolo deve essere abbinato ad un "ettaro ammissibile".
- Per ettaro ammissibile si intende:
 - Qualunque superficie agricola investita a:
 - seminativi;
 - colture permanenti legnose (frutteti, vigneti, oliveti, ecc.), compresi i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida;
 - prati e pascoli permanenti.
 - Definizione di bosco ceduo a rotazione rapida:
 - le superfici coltivate a pioppi, salici, robinie, paulownia, ontani, olmi, platani, Acacia saligna, le cui ceppaie rimangono nel terreno dopo la ceduazione, con i nuovi polloni che si sviluppano nella stagione successiva e con un ciclo produttivo non superiore ad otto anni
- Dichiarazione degli ettari ammissibili:
 - annualmente attraverso la Domanda Unica.

Trasferimento dei titoli

Successione	Successione effettiva o mortis causa. Successione anticipata
Fusioni, scissioni	
Trasferimento temporaneo dei titoli: affitto, comodato.	Con o senza terra.
Trasferimento definitivo dei titoli, insieme alla terra: compravendita	Con o senza terra.

- ❖ In caso affitto dei titoli senza terra, il **30%** del valore dei titoli e del numero dei titoli è riversato nella riserva nazionale.

Attività agricola

- *(o) La produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, compresi la raccolta, la mungitura, l'allevamento, la custodia degli animali per fini agricoli;*
- *(o) il **mantenimento** della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione* (art. 4, paragrafo 1, lettera a, Reg. 639/2014; art. 2, decreto ministeriale 18 novembre 2014):
 - attività con cadenza annuale consistente in almeno una pratica colturale ordinaria (come ad esempio una lavorazione del terreno o una fertilizzazione o una falciatura o un turno di pascolamento), fermo restando il rispetto dei criteri di condizionalità;
- *(o) lo svolgimento di un'attività agricola minima sulle superfici mantenute in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione* (art. 4 par. 1, lettera c, Reg. 1307/2013):
 - attività con cadenza annuale consistente in almeno una pratica colturale ordinaria (come ad esempio una lavorazione del terreno o una fertilizzazione o una falciatura o un turno di pascolamento), fermo restando il rispetto dei criteri di condizionalità.

Pagamento ecologico (*greening*) (1)

- Uno degli obiettivi perseguiti dalla nuova PAC è il miglioramento delle prestazioni ambientali attraverso una componente obbligatoria di **“inverdimento”** (*greening*) dei pagamenti diretti a sostegno di **“pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente”**.
- Gli agricoltori che hanno diritto al pagamento di base sono tenuti a rispettare su tutti gli ettari ammissibili i seguenti impegni ambientali, fissati per tutta l’ Ue:
 - A. le pratiche agricole benefiche**
 - 1. Diversificazione colturale**
 - 2. Mantenimento prati permanenti**
 - 3. Aree a valenza ambientale**
 - B. le pratiche equivalenti** (non nel 2015)
- Gli agricoltori biologici hanno diritto automaticamente al pagamento ecologico sulle superfici a produzione biologica.

Greening-le pratiche agricole benefiche

Diversificazione colturale



Mantenimento dei prati permanenti



Aree di interesse ecologico

Greening - Diversificazione (1)

- Interessa solo le superfici a seminativo.
- Applicazione in funzione della superficie a seminativo:
 - fino a 10 ettari a seminativo, nessun obbligo di diversificazione;
 - da 10 a 30 ha di seminativo: obbligo di due colture, con la coltura principale che copre al massimo il 75%;
 - oltre i 30 ha di seminativo: obbligo di tre colture, con la coltura principale che copre al massimo il 75% e le due principali al massimo il 95%.

Superficie aziendale a seminativo	Colture	Dimensione minima
fino a 10 ettari	esenzione	-
da 10 a 30 ettari	min. 2	nessuna delle colture deve coprire più del 75% della superficie a seminativo
maggiore di 30 ettari	min. 3	la coltura principale copre al massimo il 75% della superficie a seminativo; le due colture principali al massimo il 95%.

Greening - Diversificazione (2)

- Sono escluse dall'obbligo di diversificazione, le aziende con:
 - **superfici interamente investite a colture sommerse per una parte significativa dell'anno (riso);**
 - **seminativi investiti per più del 75% a foraggio e/o a maggese,** a condizione che i seminati non coperti da questi usi non superino i 30 ettari;
 - **superfici agricole investite per più del 75% a prato permanente, foraggio, a colture sommerse per una parte significativa dell'anno (riso),** a condizione che i seminati non coperti da questi usi non superino i 30 ettari;

Greening - Diversificazione (3)

- Le aziende con superfici a foraggio o maggese per oltre il 75% a seminativi non applicano i limiti massimi;
 - in altre parole, un'azienda con il 100% di superfici a foraggio o maggese rispetta il *greening*;
 - se non è il 100%, sui seminativi rimanenti, la coltura principale non occupa più del 75% di tali seminativi.
- Per “coltura” si intende:
 - una coltura è diversa se appartiene ad un genere diverso nella classificazione botanica delle colture;
 - es. grano duro e grano tenero non sono diversi (genere Triticum);
 - es. grano (genere Triticum) e orzo (genere Hordeum) sono diversi.
 - una coltura appartenente a una qualsiasi delle specie brassicacee, solanacee e cucurbitacee;
 - maggese;
 - erba e piante da foraggio.
- La coltura invernale e la coltura primaverile sono considerate distinte anche se appartengono allo stesso genere.

Greening- Individuazione delle colture

- **L'individuazione della coltura:**

- in presenza di più colture in un anno sullo stesso terreno, il periodo da considerare è la **parte più significativa del ciclo colturale**, tenendo conto delle **pratiche colturali tradizionali** nel contesto nazionale (art. 40, Reg. 639/2014);
- la Circolare Agea n. ACIU.702.2014 del 31 ottobre 2014, ha comunicato il periodo per rilevare la coltura "più significativa" ai fini delle quote delle diverse colture;
- la Circolare Agea n. ACIU.812.2014 del 16 dicembre 2014, Agea ha chiarito il concetto di pratiche colturali tradizionali.

- **Periodo da considerare ai fini delle quote delle diverse colture:**

- compreso tra **il 1° aprile e il 9 giugno** dell'anno di presentazione della domanda.

- **Coltura diversificante o principale:**

- si prende in considerazione le colture seminate o coltivate nel detto periodo di riferimento;
- tenendo conto delle pratiche colturali tradizionali nel contesto nazionale: es. mais da granella a ciclo lungo è sempre coltura principale;
- la coltura diversificante è quella che rappresenta la parte più significativa del ciclo colturale, comprendendo sia le colture autunno vernine (in fase conclusiva del loro ciclo) sia quelle primaverili estive (in fase iniziale del loro ciclo).

Greening – Piano colturale aziendale

- Gli agricoltori, entro il 15 maggio 2015, depositano nel fascicolo aziendale il **piano colturale** e si impegnano a comunicare gli eventuali aggiornamenti dello stesso piano.
- Il piano colturale comprende, al fine di verificare la diversificazione nel periodo stabilito:
 - genere;
 - specie;
 - epoca di semina o di trapianto delle colture

Greening - Prati permanenti

- Gli Stati membri designano i prati permanenti ecologicamente sensibili.
- Gli agricoltori non possono convertire o arare tali prati permanenti.
- Gli Stati membri assicurano che la proporzione della superficie a prato permanente in relazione alla superficie agricola totale non diminuisca di oltre il 5%.
 - Quindi gli SM assicurano il mantenimento di una certa proporzione delle superfici a prato permanente in base alla “superficie di riferimento” al 2015.
- Qualora un SM accerti che il rapporto è diminuito di oltre il 5%, deve prevedere obblighi per i singoli agricoltori di convertire terreni a prato permanente.
- In Italia:
 - l’obbligo di mantenere la proporzione di prato permanente è a livello nazionale
 - divieto di convertire o arare i prati permanenti in zone Natura 2000;
 - per le altre zone, gli agricoltori non possono convertire i prati permanenti senza essere preventivamente autorizzati da Agea, che rilascia l’autorizzazione entro 30 giorni.
- è istituito nel SIAN il registro dei prati permanenti

Greening - Aree di interesse ecologico (I)

- Aree di interesse ecologico o *Ecological Focus Area* (EFA).
- Si applicano solo alle superfici a **seminativo**; non si applica alle colture permanenti e ai prati e pascoli permanenti.
 - Questa è una grande novità del negoziato perché esclude dall'obbligo le colture permanenti (vigneti, oliveti, frutteti, ecc.).
- Le EFA sono obbligatorie per le aziende **con più di 15** ettari di seminativi, per almeno il **5%** della superficie a seminativo.
- La soglia del 5% può essere aumentata **al 7%** nel 2018, a seguito di una relazione della Commissione entro il 31 marzo 2017 e ad una proposta legislativa.

Greening-Aree di interesse ecologico (2)

- Gli **Stati membri** decidono quali delle seguenti aree sono considerate **aree di interesse ecologico**:
 - terreni lasciati a riposo,
 - terrazzamenti,
 - elementi caratteristici del paesaggio:
 - siepi,
 - alberi isolati, alberi in filari
 - gruppi di alberi e boschetti,
 - bordi di campo,
 - stagni,
 - fossati,
 - muretti,
 - fasce tampone, comprese le fasce tampone occupate da prati permanenti;
 - ettari agroforestali, realizzati con i PSR,
 - fasce di ettari lungo le zone periferiche delle foreste,
 - superfici con bosco ceduo a rotazione rapida,
 - superfici oggetto di imboschimento con i PSR,
 - ~~superfici con colture intercalari o copertura vegetale (sovescio), con l'applicazione di fattori di ponderazione,~~
 - superfici con colture azotofissatrici (erba medica).
- Per ciascuna area di interesse ecologico si utilizzano dei fattori di conversione e/o ponderazione
 - L'Italia ha scelto di applicare un fattore di ponderazione di 0,7 per le superfici con colture azotofissatrici

Greening-Aree di interesse ecologico (3)

- **Terreni a riposo sulle EFA:**
 - vietato lo sfalcio e ogni altra operazione di gestione del suolo, nel periodo compreso fra il 1° marzo e il 31 luglio di ogni anno;
 - sono ammesse lavorazioni meccaniche nei seguenti casi:
 - a) pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide,
 - b) terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
 - c) colture a perdere per la fauna;
 - d) lavorazioni del terreno allo scopo di contenere le piante infestanti o di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria;
 - e) lavorazioni di affinamento sui terreni lavorati allo scopo di favorirne il successivo migliore inerbimento spontaneo o artificiale;
 - f) lavorazioni funzionali all'esecuzione d'interventi di miglioramento fondiario.
- **Fasce tampone:** sono incluse nelle fasce tampone le fasce di vegetazione ripariale di larghezza fino a dieci metri.
- **Colture azotofissatrici:**
 - consentite ad una distanza di almeno dieci metri dal ciglio di sponda dei corpi idrici individuati dalle Regioni e Province autonome ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ad almeno cinque metri dal ciglio di sponda dei restanti corsi d'acqua;
 - in zone vulnerabili dei nitrati: rispetto dei massimali di apporto di azoto.

Greening-Aree di interesse ecologico (4)

Elenco delle specie azotofissatrici

arachide (*[Arachis hypogaea](#)* L.)
cece (*[Cicer arietinum](#)* L.)
cicerchia (*Lathyrus sativus* L.)
erba medica e luppolina (*Medicago sp*)
fagiolo (*[Phaseolus vulgaris](#)* L.)
fagiolo dall'occhio (*[Vigna](#)* L.)
fagiolo d'Egitto (*Dolichos lablab* L.)
fagiolo di Lima (*Phaseolus lunatus* L.)
fava, favino e favetta (*[Vicia faba](#)* L.)
fieno greco (*Trigonella foenum-graecum* L.)
ginestrino (*Lotus corniculatus* L.)

lenticchia (*[Lens culinaris](#)* Medik.)
liquirizia (*Glycyrrhiza glabra* L.,)
lupinella (*Onobrychis viciifolia* Scop.)
lupino (*[Lupinus](#)* sp.)
moco (*Lathyrus cicera* L.)
pisello (*[Pisum sativum](#)* L.)
sulla (*Hedysarum coronarium* L.)
trifogli (*Trifolium sp.*)
soia (*Glycine max* L.)
veccia (*Vicia sativa* L.)
veccia villosa (*Vicia villosa* Roth)

Greening-Aree di interesse ecologico (3)

Calcolo Ecological Focus Area						
Elementi caratteristici	U.M.	Efa Superficie prima della conversione	Fattore di conversione (m/albero/m ²)	Fattore di ponderazione	Efa (se si applicano entrambi i fattori)	Superficie Efa convertita (m ²)
Terreni lasciati a riposo (per m ²).	m ²		n.p.	1	1 m ²	0
Terrazze	m ²		2	1	2 m ²	0
Elementi caratteristici del paesaggio:						
a) <u>Siepi/fasce alberate</u>	ml		5	2	10 m ²	0
b) <u>Alberi isolati</u>	v.a.		20	1,5	30 m ²	0
c) <u>Alberi in filari</u>	ml		5	2	10 m ²	0
d) <u>Gruppi di alberi/ boschetti</u>	m ²		n.p.	1,5	1,5 m ²	0
e) <u>Bordi dei campi</u>	ml		6	1,5	9 m ²	0
f) <u>Stagni</u>	m ²		n.p.	1,5	1,5 m ²	0
g) <u>Fossati</u>	ml		3	2	6 m ²	0
h) <u>Muretti di pietra tradizionali</u>	ml		1	1	1 m ²	0
i) <u>Altri elementi caratteristici adiacenti ai seminativi</u>	m ²		n.p.	1	1 m ²	0
Fasce tampone	ml		6	1,5	9 m ²	0
Ettari agroforestali	m ²		n.p.	1	1 m ²	0
Fasce di ettari ammissibili lungo i bordi forestali:	ml					0
✓ Senza produzione	ml		6	1,5	9 m ²	0
✓ Con produzione	ml		6	0,3	1,8 m ²	0
Superfici con bosco ceduo a rotazione rapida	m ²		n.p.	0,3	0,3 m ²	0
Superfici oggetto di imboscimento	m ²		n.p.	1	1 m ²	0
Superfici con colture azotofissatrici	m ²		n.p.	0,3	0,3 m ²	0
Totale=					m²	0
					ha	0,00

Un esempio di calcolo delle EFA mediante i fattori di conversione e/o di ponderazione

Agricoltore che deve realizzare 7 ha di EFA

Elementi caratteristici	Aree di interesse ecologico rilevate in azienda	Fattore di conversione (m/albero/m ²)		EFA (se si applicano entrambi i fattori)	Superficie EFA convertita (m ²)
Siepi/fasce alberate (per metro lineare)	300	5	2	10 m ²	3.000
Alberi isolati (per albero)	100	20	1,5	30 m ²	3.000
Fossati (per metro lineare)	2500	3	2	6 m ²	15.000
TOTALE					21.000
					2,1 ettari

Greening-Aree di interesse ecologico (5)

- Sono escluse dall'obbligo delle EFA, le aziende in cui:
 - i seminativi sono investiti per più del 75% a foraggio e/o a maggese o investiti a colture leguminose, a condizione che i seminativi non coperti da questi usi non superino i 30 ettari;
 - le superfici agricole investite per più del 75% a prato permanente, foraggio, a colture sommerse per una parte significativa dell'anno (riso), a condizione che i seminativi non coperti da questi usi non superino i 30 ettari;

Greening – aree di interesse ecologico (6)

